

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **219/1997** (ECLI:IT:COST:1997:219)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **CHIEPPA**

Camera di Consiglio del **04/06/1997**; Decisione del **19/06/1997**

Deposito del **03/07/1997**; Pubblicazione in G. U. **16/07/1997**

Norme impugnate:

Massime: **23458**

Atti decisi:

N. 219

ORDINANZA 19 GIUGNO-3 LUGLIO 1997

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), come richiamato dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dall'art. 1 del d.l. 27 (recte: 25) marzo 1996, n. 154 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1996 dal pretore di Lecce nel procedimento penale a carico di Arnesano Antonio ed altra, iscritta al n. 743 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale per violazioni edilizie a carico di Antonio Arnesano e Maria Pascali, il pretore di Lecce, con ordinanza del 4 maggio 1996 (r.o. n. 743 del 1996), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), come richiamato dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dall'art. 1 del d.l. 27 (recte: 25) marzo 1996, n. 154 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata) - in vigore all'epoca della emissione della ordinanza di rimessione - nella parte in cui non prevede, in caso di versamento della oblazione da parte di soggetto nei cui confronti sia già intervenuta una sentenza definitiva di condanna per abusi edilizi, oltre alla concessione dei benefici previsti dalla norma stessa, anche l'estinzione della pena, mentre la oblazione interamente corrisposta da soggetto imputato, ai sensi del secondo comma della stessa disposizione, estingue il reato;

che, ad avviso del giudice a quo, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione per intrinseca contraddittorietà e sostanziale irragionevolezza della norma;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione.

Considerato che il richiamo all'art. 1 del d.l. n. 154 del 1996 deve intendersi non rettammente operato, in quanto la citata disposizione non contiene alcun riferimento alla disciplina censurata;

che la Corte, con sentenza n. 369 del 1988, ha già dichiarato non fondata la medesima questione, ponendo in rilievo la diversità di situazioni in cui si trovano, da una parte, i soggetti imputati durante il procedimento penale e, dall'altra, i soggetti condannati, a seguito di sentenza definitiva, nonché la non riconducibilità del condono edilizio nella sfera dell'amnistia, ribadita anche nella successiva sentenza n. 427 del 1995;

che la stessa Corte ha ripetutamente sottolineato la discrezionalità del legislatore nel fissare, una volta individuata una causa estintiva del reato, i limiti temporali di essa in relazione allo status dell'azione penale (v. ordinanze nn. 294 e 137 del 1996);

che l'ordinanza in epigrafe non introduce profili nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte o, comunque, suscettibili di indurre a diverso avviso, sicché la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), come richiamato

dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997.

Il cancelliere: Fruscella

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.